

to stipendio, con versamenti successivi, fino alla concorrenza di L. 20.000.000. -

A norma dell'art. 13 del R.D.L. 29 aprile 1923 N. 966, l'operazione anzidetta è consentita a questo Istituto, che ha già in precedenza concesso un analogo finanziamento alla Cassa Ferroviaria di Bologna, cui, in seguito, è succeduto per legge lo stesso Istituto Nazionale di Previdenza e Credito delle Comunicazioni.

L'Ente richiedente ammette al credito soli impiegati statali, a norma delle vigenti leggi sulla cessione del quinto dello stipendio; pertanto le operazioni di cessione sono garantite, oltre che dalla parte di stipendio ceduta previo consenso dell'Amministrazione dello Stato, dal "fondo di garanzia" istituito a norma dell'art. 8 della legge 30 giugno 1908 N. 335 riflettente le cessioni di quinto stipendio.

L'Istituto di Previdenza e Credito delle Comunicazioni si è anche impegnato di stipulare con questo Istituto tutte le assicurazioni non contemplate dalle disposizioni regolanti l'attività dell'Ente stesso ed ha inoltre promesso di sottoporre al proprio Consiglio di Amministrazione la opportunità di assicurare presso questo Istituto